



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 107/2025

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo Grasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37749 proposto dal sig. XX (C.F. XX), nato a Brindisi l'XX, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Lovelli (C.F. LVLCSM68E05G942G – pec: loveli.cosimo@cert.ordineavvocatipotenza.it) e dall'Avv. Daniele Oliviero (c.f. LVRDNL67P23H942L – pec: oliviero.daniele@cert.ordineavvocatipotenza.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Potenza alla Via del Gallitello n. 116/b

CONTRO

- I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108,
- Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
Direzione di Amministrazione- Servizio Emolumenti e Benefici Economici al Personale, costituito con memoria a firma del Direttore, Gen. D. Giuseppe Pedullà

AVVERSO

Il diniego operato dal Ministero della Difesa sulla richiesta di riconoscimento

	della dipendenza da servizio di infermità	
	PER L'ACCERTAMENTO	
	del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del trattamento	
	pensionistico privilegiato di V cat. Tab.A delle infermità “1) omissis”;2)	
	omissis; omissis; 4) omissis”:	
	Visto il codice di giustizia contabile;	
	Udito il legale dell'INPS all'udienza del 15 aprile 2025, assente parte	
	ricorrente ed il Ministero della Difesa.	
	FATTO	
	Il ricorrente, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri evidenziava che in data	
	XX chiedeva l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, ai fini	
	dell'equo indennizzo, delle infermità di cui in epigrafe che, tuttavia, gli veniva	
	negata con decreto ministeriale n.XX.	
	Riferiva, poi, di aver reiterato la domanda ai fini del diritto alla liquidazione	
	della pensione privilegiata.	
	Dopo aver brevemente esposto la carriera professionale ha, in sintesi adito	
	questo giudice evidenziando che l'amministrazione ha in parte negato la	
	dipendenza ed in parte è rimasta silente.	
	Si è costituita l'amministrazione previdenziale che ha evidenziato che il	
	ricorrente già gode di pensione privilegiata dal XX.	
	Con riferimento alle patologie indicate in ricorso, per le quali il ricorrente ha	
	presentato, in data XX, istanza dichiarata inammissibile in quanto non	
	presentata in modalità telematica – unica forma con la quale è possibile	
	avviare l'iter amministrativo per il riconoscimento della pensione - ha	
	sottolineato la carenza di interesse del ricorrente in quanto alcune patologie	
	2	

	sarebbero già state prese in considerazione per il riconoscimento del	
	trattamento privilegiato di cui già beneficia, mentre altre sono state ritenute	
	non rilevanti dal Comitato di verifica per le cause di servizio in quanto ascritte	
	a tabella B, ovvero non valutate in ordine ad eventuale ascrivibilità a categoria	
	utile per il riconoscimento del trattamento privilegiato.	
	Ha eccepito, poi, la carenza di interesse anche in ordine all'assenza di alcun	
	sostanziale vantaggio derivante dall'ottenimento della richiesta pensione	
	privilegiata di 5^ ctg. Tab. A, non mutando l'importo lordo della pensione in	
	godimento in ragione di quanto previsto dall'art.67 commi 3 e 4 d.p.r.	
	1092/1973.	
	Si è costituito anche il Comando generale dell'Arma dei carabinieri che ha	
	ripercorso l'iter amministrativo – per il quale il ricorrente ha anche ottenuto il	
	riconoscimento della pensione privilegiata per alcune patologie –	
	concludendo per il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e per il rigetto	
	del ricorso.	
	All'udienza del 15 aprile 2025 parte ricorrente non ha inteso presenziare. La	
	difesa dell'INPS si è riportata agli scritti difensivi; anche il Ministero della	
	Difesa non si è presentato all'udienza	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti di causa questo Giudice ritiene che il ricorso debba essere	
	rigettato.	
	Invero la prospettazione di parte ricorrente appare palesemente incompleta, in	
	quanto fornisce una versione dei fatti del tutto diversa da quella prospettata –	
	e non contestata – dalle difese di controparte, che, invero, hanno dato contezza	
	dell'avvenuto riconoscimento del beneficio pensionistico privilegiato nei	
	3	

	confronti del ricorrente, indicando, poi le specifiche ragioni sottese al	
	mancato/parziale riconoscimento relativamente alle patologie oggetto del	
	ricorso.	
	Sul punto parte ricorrente non adduce alcun elemento utile a confutare le	
	determinazioni degli organi amministrativi, non formulando, fra l'altro,	
	alcuna replica alle considerazioni dell'amministrazione previdenziale circa la	
	inidonea presentazione della domanda formulata in data XX – la cui	
	inammissibilità non è in alcun modo contestata né è stata oggetto di specifica	
	censura - né, tantomeno, in ordine all'assenza di alcuna utilità economica	
	derivante dall'eventuale riconoscimento della categoria tabellare richiesta in	
	ricorso.	
	In conclusione, quindi, il ricorso si appalesa del tutto generico, non indicando	
	puntualmente i motivi specifici di doglianza relativi ai pareri degli organi	
	medico legali intervenuti nel procedimento in questione.	
	I documenti prodotti in giudizio non forniscono alcun elemento medico legale	
	utile idoneo a sorreggere le diverse ragioni di parte attrice, non essendo	
	evidenziati gli specifici motivi di censura dell'operato dell'amministrazione;	
	né risulta adeguatamente dimostrato – a fronte dell'eccezione formulata – il	
	concreto interesse ad agire, non potendo la mera elencazione dei servizi	
	prestati soddisfare tale requisito probatorio.	
	In conclusione, quindi, va data continuità al principio secondo il quale “ <i>Né la</i>	
	<i>carezza dell'impianto probatorio potrebbe essere compensata tramite</i>	
	<i>consulenza tecnica d'ufficio, stante il principio della domanda e di</i>	
	<i>disponibilità delle fonti di prova. La C.T.U. è, infatti, non è una prova vera e</i>	
	<i>propria (cfr. Cass. n. 996/1999), bensì un mezzo istruttorio, nonché uno</i>	
	4	

	<i>strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti (Cass. n. 3351/1987).</i>	
	<i>Come già rilevato anche dalla giurisprudenza di questa corte (Sez. Giur.</i>	
	<i>Calabria, n. 14/2022), la C.T.U. non può essere utilizzata per esonerare la</i>	
	<i>parte dal fornire la prova di quei fatti che, in base ai principi che regolano</i>	
	<i>l'onere della prova, deve dimostrare il soggetto che fa valere la pretesa (cfr.,</i>	
	<i>altresì, Cass., n. 4755/1999).” (Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Liguria, 11</i>	
	<i>marzo 2022, n.30).</i>	
	Alla stregua di quanto sopra esposto, quindi, il ricorso deve essere respinto.	
	Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, rigetta il ricorso.	
	Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali nei confronti dell’INPS	
	che liquida in € 1.500,00 e nei confronti del Ministero della Difesa – Comando	
	Generale dell’Arma dei Carabinieri , che liquida in € 1.000,00	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 28/04/2025	
	L’ Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	5	

